



Decreto sulla compensazione per il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso e alle sovvenzioni per l'uso volontario supplementare di mangimi per la riduzione del metano nel 2025¹⁾

Ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 della legge n. 407 del 25 aprile 2023, relativa all'amministrazione della politica agricola comune, ecc., è stabilito quanto segue:

Capitolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1. Conformemente all'approvazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea del xx. xxx, SA.113145, ai sensi degli orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, cfr. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU 2022, C 485, pag. 1), l'Agenzia danese per l'agricoltura può compensare il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di mangimi per la riduzione del metano e concedere sovvenzioni per l'uso volontario supplementare di mangimi per la riduzione del metano per le vacche da latte, al fine di conseguire una riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai sistemi di digestione delle vacche da latte.

Articolo 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- 1) 3-NOP: 3-nitroossipropanolo.
- 2) Agricoltore attivo: un agricoltore che soddisfa i criteri per essere un agricoltore attivo stabiliti nell'articolo 4.1.4 del piano strategico danese della PAC per il periodo di riforma 2023-2027, cfr. articolo 7 del decreto n. 1426 del 1° dicembre 2023 sul pagamento di base, ecc. agli agricoltori.
- 3) Impresa in difficoltà: un'impresa per la quale si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) per le società a responsabilità limitata²⁾, se più della metà del capitale sociale sottoscritto³⁾ è scomparso a seguito di perdite accumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutti gli altri elementi generalmente considerati come parte dei fondi propri della società) porta a un importo cumulativo negativo che supera la metà del capitale sociale sottoscritto.
 - b) Nel caso di un'impresa in cui almeno alcuni soci hanno una responsabilità illimitata per i debiti dell'impresa⁴⁾, quando più della metà del suo capitale, come indicato nei conti dell'impresa, è scomparsa a causa delle perdite accumulate.
 - c) Quando l'impresa è soggetta a una procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa i criteri per essere soggetta a una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei suoi creditori.

¹⁾¹⁾ Il decreto contiene disposizioni notificate sotto forma di progetto a norma della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

- d) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto tra debito contabile e capitale proprio dell'impresa sia stato e sia tuttora superiore a 7,5 e
 - ii) il rapporto di copertura degli interessi EBITDA dell'impresa sia stato inferiore a 1,0.
- 4) Caratteristiche minime: requisiti di cui all'articolo 40 del decreto n. X del X.X.2024 sul riconoscimento e l'autorizzazione, ecc. degli allevamenti.
- 5) Piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022⁵⁾.
- 6) Grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022⁶⁾.

Capitolo 2

Domanda di impegni, ecc.

Domanda di impegni per compensazioni e sovvenzioni

Articolo 3. (1) La domanda di impegni per compensazione per rispetto del requisito minimo relativo all'uso di mangimi per la riduzione del metano e la domanda di impegni per sovvenzione per l'uso volontario supplementare di mangimi per la riduzione di metano devono essere presentate all'Agenzia danese per l'agricoltura con l'apposito modulo di domanda per i mangimi a riduzione di metano nel sistema self-service Tast Selv entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

(2) Se la domanda comprende compensazioni o sovvenzioni per le grandi imprese, la domanda deve includere anche una descrizione dello scenario controfattuale, compresa una descrizione del modo in cui la situazione si sarebbe verificata in assenza della compensazione e della sovvenzione, unitamente ai documenti giustificativi.

Procura

Articolo 4. (1) Il richiedente deve costituire una procura utilizzando il sistema self-service Tast Selv; se altri sono tenuti a rappresentare il richiedente al momento della presentazione della domanda in Tast Selv, ciò non pregiudica il paragrafo 2.

(2) La procura può essere presentata utilizzando un apposito modulo disponibile sul sito web dell'Agenzia danese per l'agricoltura o può essere ottenuta contattando l'Agenzia danese per l'agricoltura se al richiedente non è consentito costituire la procura utilizzando il sistema self-service Tast Selv.

Decisione relativa agli impegni

Articolo 5. (1) Nell'ambito della dotazione annuale prevista dalla legge finanziaria danese, l'Agenzia danese per l'agricoltura decide in merito agli impegni nell'ordine in cui riceve le domande di impegno complete.

(2) Se una domanda completa supera l'importo rimanente della dotazione annuale, l'Agenzia danese per l'agricoltura offre al richiedente una riduzione affinché possa essere compensata nell'importo rimanente della dotazione annuale. Se il richiedente non accetta tale decisione, la domanda è respinta.

(3) Se la domanda comprende compensazioni o sovvenzioni per le grandi imprese, la compensazione o la sovvenzione è subordinata alla valutazione dell'Agenzia danese per

l'agricoltura secondo cui la compensazione o la sovvenzione avrà il necessario effetto di incentivazione.

Impegni di adesione

Articolo 6. (1) In caso di cessione di un'azienda zootecnica per la quale sono stati richiesti impegni prima che sia stata presa una decisione di impegno, il cessionario dell'azienda zootecnica può aderire alla domanda a condizione che venga presentata all'Agenzia danese per l'agricoltura una dichiarazione di adesione alla domanda.

(2) La dichiarazione deve essere presentata su un apposito modulo, reperibile sul sito web dell'Agenzia danese per l'agricoltura, o contattando l'Agenzia stessa.

Capitolo 3

Criteri per gli impegni di compensazione e gli impegni di sovvenzione

Articolo 7. Gli impegni di compensazione e di sovvenzione sono subordinati al rispetto dei seguenti criteri:

- 1) Le spese per le quali è stata presentata una domanda di compensazione o di sovvenzione non sono state sostenute prima della presentazione della domanda di compensazione o sovvenzione.
- 2) Il richiedente è un agricoltore attivo.
- 3) Il richiedente deve aver registrato più di 50 vacche da latte convenzionali nel registro centrale di allevamento al 1° ottobre 2024.
- 4) Il richiedente deve aver registrato le vacche da latte convenzionali incluse nella domanda di impegno nel registro centrale degli allevamenti al 1° ottobre 2024.
- 5) Il richiedente ha rispettato gli ordini di recupero emessi dalla Commissione europea in una o più decisioni che giudicano illegali e incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato concessi dalle autorità danesi.
- 6) Il richiedente non è in difficoltà.
- 7) Il richiedente rispetta l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e successive modifiche.⁷⁾
- 8) Il richiedente non riceve un sostegno finanziato dall'UE o a livello nazionale per le stesse spese ammissibili per le quali sono state richieste compensazioni e sovvenzioni ai sensi del presente decreto.

Articolo 8. Gli impegni di sovvenzione sono inoltre subordinati all'uso da parte del richiedente di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP per soddisfare il requisito minimo.

Capitolo 4

Obblighi

Articolo 9. La compensazione è subordinata al rispetto da parte del beneficiario del requisito minimo.

Articolo 10. Le compensazioni e le sovvenzioni sono subordinate al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1) Le vacche da latte convenzionali del beneficiario sono correttamente registrate nel registro centrale degli allevamenti, cfr. il decreto sulla registrazione nel registro centrale degli allevamenti e sull'identificazione di bovini, suini, ovini, caprini, equini, cervi o cammelli.
- 2) Il beneficiario ottempera a qualsiasi ordine di recupero emesso dalla Commissione europea in una o più decisioni in cui gli aiuti di Stato concessi dalle autorità danesi sono risultati illegali e incompatibili con il mercato interno.
- 3) Il beneficiario non sarà in difficoltà.
- 4) Il beneficiario rispetta l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e successive modifiche.⁸⁾

Articolo 11. (1) Le sovvenzioni sono subordinate al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1) Alle vacche da latte convenzionali del beneficiario devono essere assegnati giornalmente additivi per mangimi contenenti almeno 60 mg di 3-NOP per kg di sostanza secca durante i periodi del 2025 in cui il beneficiario non assegna additivi per mangimi contenenti 3-NOP per soddisfare il requisito minimo.
- 2) Il beneficiario deve avere un numero di vacche da latte convenzionali registrate nel registro centrale degli allevamenti corrispondente a più di 50 vacche annue nel 2025.
- 3) Le vacche da latte convenzionali del beneficiario devono essere stabulate per tutto il 2025.

(2) Ai fini del monitoraggio e del controllo, il beneficiario conserva la documentazione pertinente per 10 anni dal momento del pagamento per l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1, comma 1, compresa la documentazione degli acquisti sotto forma di fatture e scorte fisiche, nonché altre prove della dose e della quantità di mangimi utilizzati, comprese le prescrizioni dei miscelatori, le schede dei mangimi, i controlli dei mangimi, le dichiarazioni dei mangimi consumati, le analisi o altra documentazione equivalente. Il beneficiario fornisce il materiale su richiesta dell'Agenzia danese per l'agricoltura, anche in relazione alle attività di controllo.

(3) Se l'impegno viene trasferito ai sensi dell'articolo 12, si calcola un numero annualizzato di vacche annue sulla base del periodo in cui il cedente e il cessionario, rispettivamente, sono i beneficiari.

Capitolo 5

Trasferimento di impegni

Articolo 12. (1) Se il beneficiario trasferisce un'azienda zootecnica a decorrere dal 31 dicembre 2025, il beneficiario può trasferire l'impegno al cessionario. In caso di trasferimento dell'impegno, il beneficiario deve presentare una domanda di trasferimento nel sistema self-service Tast Selv entro il 31 dicembre 2025. La domanda di trasferimento deve essere firmata dal beneficiario e dal cessionario.

(2) Il trasferimento di impegni è subordinato al rispetto, da parte del cessionario, delle condizioni di cui agli articoli 7, paragrafi 2 e da 5 a 7.

(3) Il cessionario è surrogato nei diritti e negli obblighi derivanti dall'impegno.

(4) Se, al momento del trasferimento, il cessionario di un impegno di sovvenzione ha già un impegno di sovvenzione, gli impegni vengono fusi.

(5) Se, al momento del trasferimento, il cessionario di un impegno di compensazione ha già assunto un impegno di compensazione, gli impegni vengono fusi se il requisito minimo è soddisfatto dall'assegnazione della stessa materia prima o dello stesso additivo per mangimi.

Capitolo 6

Tassi di compensazione e sovvenzione e pagamento

Articolo 13. (1) Se il beneficiario rispetta il requisito minimo per l'assegnazione di grassi tramite materie prime per mangimi ricchi di grassi, la compensazione in DKK per il periodo di lattazione delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno che il beneficiario possiede per il peso della materia secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di lattazione, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione di metano, moltiplicato per 328 giorni moltiplicato per 0,0185.

(2) Se il beneficiario rispetta il requisito minimo per l'assegnazione di grassi attraverso materie prime ricche di grassi, la compensazione in DKK per il periodo di asciutta delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno del beneficiario per il peso della materia secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di asciutta, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione del metano moltiplicato per 37 giorni moltiplicato per 0,0185.

Articolo 14. (1) Se il beneficiario soddisfa il requisito minimo per l'assegnazione di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP, la compensazione in DKK per il periodo di lattazione delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno del beneficiario per il peso della sostanza secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di lattazione, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione di metano, moltiplicato per 328 giorni moltiplicato per 0,075 moltiplicato per 90/365.

(2) Se il beneficiario soddisfa il requisito minimo per l'assegnazione di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP, la compensazione in DKK per il periodo di asciutta delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno del beneficiario per il peso della sostanza secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di asciutta, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione di metano, moltiplicato per 37 giorni moltiplicato per 0,075 moltiplicato per 90/365.

Articolo 15. (1) Se il beneficiario ha un impegno di sovvenzione per l'uso volontario supplementare di mangimi per la riduzione del metano, la sovvenzione in DKK per il periodo di lattazione delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche di un anno del beneficiario per il peso della materia secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di lattazione, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione del metano, moltiplicato per 328 giorni moltiplicato per 0,075 moltiplicato per 275/365.

(2) Se il beneficiario ha un impegno di sovvenzione per l'uso volontario supplementare di mangimi per la riduzione del metano, la sovvenzione in DKK per il periodo di asciutta

delle vacche da latte è calcolata moltiplicando il numero di vacche annue del beneficiario per il peso della materia secca in kg per vacca da latte al giorno durante il periodo di asciutta, indicato nel modulo di domanda per i mangimi per la riduzione del metano, moltiplicato per 37 giorni moltiplicato per 0,075 giorni moltiplicato per 275/365.

Articolo 16. (1) Il beneficiario deve presentare una richiesta di pagamento dell'indennizzo e delle sovvenzioni, rispettivamente, utilizzando il modulo di pagamento speciale per i mangimi per la riduzione del metano nel sistema self-service Tast Selv entro il 30 aprile 2026.

(2) La domanda di pagamento deve essere corredata dei seguenti documenti giustificativi:

- 1) Calendari dei mangimi.
- 2) Prova della produzione di latte dell'anno.
- 3) Fattura per l'acquisto di materie prime per mangimi ricche di grassi utilizzate per soddisfare il requisito minimo per l'assegnazione di grassi tramite materie prime per mangimi ricche di grassi.
- 4) Prove della coltivazione di materie prime per mangimi ricche di grassi utilizzate per soddisfare il requisito minimo per l'assegnazione di grassi attraverso materie prime per mangimi ricche di grassi.
- 5) Fattura per l'acquisto di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP utilizzati per soddisfare il requisito minimo per l'assegnazione di additivi per mangimi contenenti la sostanza attiva 3-NOP.
- 6) Fattura per l'acquisto di additivi per mangimi contenenti il principio attivo 3-NOP se il beneficiario ha un impegno di sovvenzione per l'uso volontario aggiuntivo di mangimi per la riduzione del metano.

Articolo 17. L'IVA può essere inclusa nella compensazione o nella sovvenzione solo se in definitiva è a carico del beneficiario.

Capitolo 7

Clausola di riduzione e revisione

Articolo 18. (1) In caso di mancato rispetto dell'articolo 9, la compensazione è ridotta.

(2) In caso di inosservanza dell'articolo 10, la compensazione e la sovvenzione vengono ridotte rispettivamente.

(3) In caso di mancato rispetto dell'articolo 11, la sovvenzione è ridotta.

Articolo 19. (1) L'Agenzia danese per l'agricoltura può modificare le condizioni per la compensazione e le sovvenzioni ai sensi del presente decreto se sono apportate modifiche al requisito minimo al quale il beneficiario è vincolato.

(2) Se le condizioni per l'indennizzo e la sovvenzione sono modificate ai sensi del paragrafo 1, il beneficiario può presentare una dichiarazione di non accettazione delle modifiche. Quando la dichiarazione viene ricevuta dall'Agenzia agricola danese, l'indennità o la sovvenzione viene ridotta all'importo corrispondente alle spese già sostenute prima della presentazione della dichiarazione.

(3) La dichiarazione è presentata all’Agenzia danese per l’agricoltura in un apposito modulo accessibile sul sito web dell’Agenzia. La dichiarazione firmata è inviata per via elettronica all’Agenzia danese per l’agricoltura.

Capitolo 8

Comunicazione digitale

Articolo 20. Le decisioni sono inviate digitalmente al richiedente tramite il sistema self-service Tast Selv.

Articolo 21. (1) Le consultazioni scritte delle parti ai sensi dell’articolo 19 della legge sull’amministrazione danese e i verbali scritti delle consultazioni telefoniche delle parti ai sensi dell’articolo 19 della legge sull’amministrazione sono inviati al richiedente tramite il sistema self-service Tast Selv.

(2) La risposta del richiedente alle consultazioni scritte delle parti ai sensi dell’articolo 19 della legge sull’amministrazione e la risposta del richiedente ai verbali scritti delle consultazioni telefoniche delle parti ai sensi dell’articolo 19 della legge sull’amministrazione sono presentate tramite il sistema self-service Tast Selv.

Capitolo 9

Entrata in vigore, ecc.

Articolo 22. (1) Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024.

(2) Nessuna compensazione o sovvenzione può essere concessa ai sensi del presente decreto fino all’approvazione del regime di sostegno da parte della Commissione europea.

- ²⁾ Si fa riferimento in particolare alle tipologie di imprese elencate nell'allegato I della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
- ³⁾ Se del caso, il capitale comprende eventuali premi.
- ⁴⁾ Si tratta, in particolare, delle tipologie di imprese elencate nell'allegato II della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
- ⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).
- ⁶⁾ Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).
- ⁷⁾ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78, 2014, pag. 6), come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024 (GU L del 13.3.2024).
- ⁸⁾ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78, 2014, pag. 6), come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024 (GU L del 13.3.2024).